

CAPITOLATO SPECIALE

COPERTURA ASSICURATIVA PER LE PERDITE OCCULTE DI ACQUA

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93
C.F. e P.I. Registro Imprese di Livorno n. 01177760491 - R.E.A. n. 103940
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 - Commerciale: da rete fissa e mobile 800 010 303

Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 - servizio gas 800 417 417

www.asaspa.it - PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it - Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/asasi

 @ASA_SpA -  ASA spa



DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Azienda o Ente: ASA Azienda servizi Ambientali SpA, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: gestione del ciclo idrico integrato dell'acqua, compreso l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altre Aziende, Consorzi, Enti, Società, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonchè, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: l'intermediario che ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs.209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo ;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Fuga o Perdita di acqua (di seguito, anche: perdita): la dispersione e/o perdita di acqua conseguente ad un fatto accidentale a seguito di rottura (anche se conseguente a vetustà o a corrosione o altra causa analoga o assimilabile) delle condutture poste a valle del contatore della Azienda e/o degli impianti interni di utilizzo dell'acqua erogata, o loro parti (compresi i pozzetti posti a valle del contatore), interrato o inglobate nelle parti edili del manufatto e/o dell'edificio e/o poste per loro natura o uso in luogo e modo tale da non consentire una loro visione, e conseguente evidenziazione del danno, diretta.

Non costituiscono Fuga o Perdita le perdite d'acqua conseguenti all'imperfetto funzionamento di rubinetti o di impianti di scarico.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto **dalle ore 24,00 del 31/12/2016 fino alle ore 24,00 del 31.12.2020** e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà' della Amministrazione notificare alla Società', entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2 : Clausola di condizione risolutiva

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili, nello specifico in base al numero utenti, e che è facoltà degli utenti poter manifestare la propria volontà di non aderire alla presente assicurazione, le parti convengono che, fissato in numero di 35.000 ed in numero di 250 l'ammontare complessivo delle utenze, rispettivamente domestiche e non domestiche preventivate, si conviene tra le parti che l'Azienda contraente è tenuta a comunicare alla Società entro il termine del 30/06/2017 il numero delle utenze effettivamente aderenti a tale data.

Se tale numero risulterà inferiore a 35.000,00 per le utenze domestiche, si conviene di comune accordo che la presente polizza, si risolverà di diritto con effetto dalle ore 24,00 del citato termine, questo anche nel caso in cui l'Azienda contraente non comunichi i dati di cui sopra entro la scadenza convenuta.

Per gli Utenti che alla data del 30/06/2017 risulta abbiano versato il relativo premio annuale, la copertura resterà comunque efficace per dodici mesi dalla data di decorrenza della copertura.

Resta altresì inteso che nel caso in cui tutti gli Utenti assicurati ritirino la propria adesione alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto, sia la Amministrazione che la Società riterranno il presente contratto congiuntamente risolto, indipendentemente dal periodo mancante alla sua scadenza; in tale caso la Società, regolato il premio per il periodo di efficacia della copertura, renderà alla Amministrazione il premio, al netto delle imposte, da essa anticipato per il periodo residuo.

Art. 3: Recesso dal contratto

E' facoltà' sia del Contraente che della Società, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.



Per gli Utenti entrati in copertura in corso di annualità e che hanno versato il relativo premio annuale, la copertura resterà comunque efficace per dodici mesi dalla data di decorrenza della copertura

Art. 4: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione viene stipulata in nome e per conto degli Utenti del servizio di erogazione dell'acqua.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne gli Utenti assicurati sino a concorrenza dei limiti indicati in polizza, del maggior importo, risultante nella bolletta di pagamento emessa dalla Azienda, conseguente ad un maggior consumo di acqua erogata dovuto a perdita occulta riconosciuta dall'Azienda ai sensi ed ai termini della “ Carta del servizio idrico integrato e della disciplina di settore”

Art. 9: Novero degli assicurati

Rivestono la qualifica di Assicurati (di seguito, anche: Utenti) le persone fisiche e i soggetti giuridici che si avvalgono dell'acqua fornita dalla Azienda, che hanno aderito alla presente copertura assicurativa e/o che, resi edotti della esistenza e/o attivazione di tale copertura assicurativa, non hanno manifestato la volontà di non aderirvi.

Non rientrano tra gli Utenti assicurati:

- i cantieri edili,
- gli utenti del servizio di erogazione che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.
- utenti del servizio relativamente ai quali è stata interrotta l'erogazione del servizio per morosità

Le utenze si suddividono in:

- Utenze domestiche ed aggregate, intendendosi per tali le utenze, anche le commerciali/artigianali/professionali, con consumi annui inferiori a 500 mc;
- Altre Utenze.

Art. 10: Efficacia dell'assicurazione

Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita occulta è derivato un incremento del consumo d'acqua fatturato non inferiore al:

- 40% (quarantaprocento) per le utenze domestiche ed aggregate;



- 60% (sessantaprocento) per le altre utenze;

rispetto ai consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato; nel caso non fosse disponibile alcun consumo medio dovrà farsi riferimento ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza, per utenze similari per attività e dimensioni.

Nel caso di nuove Utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 150% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.

Non sarà ammesso alcun rimborso a coloro che abbiano un contatore privo di sigilli o che abbiano espresso la volontà di non aderire alla copertura.

Art. 11: Lettura del contatore

Ai sensi della “ Carta del servizio idrico integrato e disciplina di settore “, il Contraente eseguirà di norma due letture annue dei contatori. Nelle ipotesi di impossibilità alla lettura del contatore da parte del Contraente, è compito dell'Utente provvedere all' autolettura.

Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che è stata effettuata una sola lettura o autolettura annuale, la garanzia sarà operante fino a concorrenza di un importo per sinistro pari al 40% (quarantapercento) del corrispondente massimale di polizza.

Art. 12: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di:

- euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun sinistro, con il limite massimo di
- euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ciascuna annualità assicurativa.



CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 13: Estensione territoriale e operatività temporale

La copertura assicurativa è operante su tutto il territorio di interesse del servizio di erogazione dell'acqua effettuato dalla Azienda.

La copertura assicurativa opera a favore degli Utenti Assicurati:

a) a decorrere dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto, per gli Utenti già clienti della Azienda e che aderiscono mediante il pagamento della più prossima bolletta di consumo riportante anche l'importo di premio di cui alla presente assicurazione, o che abbiano in altra forma parimenti documentabile manifestato la loro volontà' di aderire;

b) decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua e contestuale adesione alla presente assicurazione, per i nuovi Utenti.

All'atto della decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa comprenderà, in quota proporzionale , i maggiori consumi emersi in sede di fatturazione anche se riferiti a periodo di riferimento/lettura precedente al termine di cui al punto a).

In ogni caso, la garanzia vale per le Perdite verificatesi durante il periodo dell'Assicurazione e riportate sulla fattura successiva. Pertanto, per i consumi relativi a periodi a cavallo della decorrenza e/o scadenza dell'Assicurazione, saranno garantite le perdite verificatesi nel periodo assicurato indipendentemente dal periodo di fatturazione. Il calcolo dell'indennizzo sarà effettuato pro-rata temporis.

Art. 14: Rischi esclusi dall'assicurazione

Ferma la operatività della garanzia per i casi / eventi come precisati:

- dalle "Definizioni di polizza"
- dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione"
- dall'articolo "Efficacia dell'assicurazione"

resta in ogni caso convenuto che la Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:

- ◇ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- ◇ inquinamento graduale;
- ◇ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ◇ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- ◇ atto terroristico di qualsiasi genere;



- ◇ atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ◇ fenomeni elettromagnetici;
- ◇ detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 15: Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione del danno

Qualora l'Utente assicurato rilevi la esistenza di una perdita d'acqua da cui può derivare la attivazione della presente copertura assicurativa, deve darne avviso alla Azienda nei termini previsti dalla " Carta del servizio idrico integrato e dalla disciplina di settore "

, provvedendo nel frattempo ad effettuare o far effettuare le opportune e oggettivamente praticabili riparazioni / sostituzioni destinate a eliminare il danno.

E' facoltà della Azienda, ricevuta la notizia dall'Utente, provvedere con propri mezzi ad effettuare accertamenti, laddove lo ritenga opportuno.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro 60 (sessanta) giorni da quando essa ne e' venuta a conoscenza a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Utente;

La denuncia conterrà' una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità' e recapito delle persone interessate, e sarà' corredata di copia del rapporto di intervento se effettuato dall'Azienda; ulteriore documentazione integrativa potrà essere inviata anche successivamente al suddetto termine.

La Società' liquiderà esclusivamente il danno derivante dal maggior costo, così come determinato sulla base del ricalcolo tariffario effettuato dall'Azienda ai sensi di quanto previsto dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato e dalla disciplina di settore", in ogni caso comprese imposte e canoni, conseguente al maggior consumo di acqua registrato.

Qualora gli effetti di un sinistro già liquidato emergessero anche nella fatturazione successiva, la Società assumerà il sinistro anche per tale parte residua.

La Società liquiderà il danno direttamente all'Azienda.

La Parti si impegnano ad attenersi a quanto previsto nel protocollo di gestione sinistri allegato alla presente polizza di cui è parte integrante.

Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 17: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti, per il totale delle Utenze assicurate preventivamente dichiarate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

Si precisa che viene convenuto un premio annuo minimo di polizza, comunque acquisito dalla Società, il cui importo indicato nello schema “Conteggio del premio di polizza”.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle Utenze assicurate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 18: Premio rata alla firma

Per la **sola prima annualità** e salva la possibilità di recesso prevista nell'art.2 “Clausola risolutiva espressa” verrà corrisposto dall'Amministrazione:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza, a titolo di ACCONTO il 30% (trentapercento) del premio annuo lordo di aggiudicazione.
- b) entro 31/08/17, a titolo di saldo, il premio lordo conteggiato, dedotto l'acconto già pagato. **Tale importo sarà dovuto solo se raggiunto il limite minimo previsto nel succitato art. 2 “Clausola di condizione risolutiva”.** Nel caso in cui non fosse raggiunto il limite di cui sopra l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere alla Società l'eventuale differenza tra l'importo in acconto di cui alla precedente lettera a) e il numero effettivo di assicurati risultante alla data del 30/06/2017 calcolato sulla scorta del premio - per utenza - aggiudicato.

Art. 19: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ⇒ Compagnia ... | Società mandataria |
| ⇒ Compagnia ... | Società mandante |
| ⇒ Compagnia ... | Società mandante |



Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...	Quota xx%
⇒ Compagnia ...	Quota xx%
⇒ Compagnia ...	Quota xx%

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

**Art. 23 : CLAUSOLA 231**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico.

L'IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo."



Addendum al capitolato speciale

Protocollo di gestione sinistri.

Liquidazione del danno e documentazione essenziale

Da parte sua ASA provvederà ad effettuare le seguenti attività d'istruttoria:

- a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la completa compilazione della stessa e la presenza della corretta documentazione richiesta;
- b) sincerarsi che la denuncia di sinistro è stata presentata entro il termine previsto;
- c) accertare che l'utente dichiarante risulti essere assicurato, cioè che non abbia manifestato precedente rinuncia alla copertura assicurativa;
- d) verificare dallo storico consumi dell'utenza che la dispersione risulti essere superiore del 40% (quarantaprocento) per le utenze domestiche ed aggregate e del 60% (sessantaprocento) per le altre utenze, rispetto allo standard del consumo medio rilevato nell'ultimo periodo (150% per le utenze di nuova attivazione);
- e) effettuare i conteggi relativi alla quantificazione della perdita ed alla sua valorizzazione economica, redigendo specifico documento di riepilogo;
- f) predisporre documento di storno parziale per i volumi e gli importi riconducibili a dispersione idrica ed elaborare estratto conto dell'utenza a chiusura della situazione nonché lettera di comunicazione all'utente per la conseguente notifica dell'evasione dell'istruttoria;
- g) scansionare la documentazione di cui sopra (denuncia di sinistro, documentazione fotografica, fattura di riparazione, bolletta di riferimento, conteggi predisposti, estratto conto e lettera di notifica all'utente) per il conseguente inoltro al broker.

Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- denuncia di sinistro dell'utente;
- documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione - oppure nei casi in cui i lavori siano stati eseguiti in economia – dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
- copia della fattura riportante i maggiori consumi;
- dettaglio conteggi per quantificazione perdita;
- documento di storno parziale, estratto conto utenza, lettera di notifica all'utente.



La Società, presa visione delle pratiche di sinistro evase, trasmetterà a ASA una distinta di liquidazione dei sinistri analiticamente descritta e riportante gli estremi identificativi del cliente comprensivi di codice fiscale e di codice cliente come registrato da ASA.”